



Comune di Lungavilla

REGOLAMENTO

PER IL

“CONTROLLO DEL VICINATO”

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16 Dicembre 2025.

INDICE

Art. 1: Oggetto

Art. 2: Riferimenti normativi e principi fondamentali

Art. 3: Definizioni

Art. 4: Caratteristiche dei gruppi di controllo del vicinato e loro funzioni

Art. 5: Ruolo dei referenti (o coordinatori) dei gruppi di controllo

Art. 6: Ruolo dell'amministrazione comunale

Art. 7: Segnaletica di controllo del vicinato

Art. 8: Riunioni periodiche

Art. 9: Attività precluse

Art. 10: Segnalazioni sui gruppi di messaggistica e tutela della riservatezza dei dati personali

Art. 11: Revoca incarico agli aderenti

Art. 12: Entrata in vigore

Art. 1: Oggetto

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra le autorità competenti, preposte alla tutela della sicurezza urbana, e i cittadini uniti nei gruppi di vicinato con lo scopo di realizzare un più ampio sistema di controllo del territorio, favorendo:

- una migliore vivibilità delle aree coinvolte mediante un'attività di segnalazione delle anomalie;
- il rafforzamento del rapporto di collaborazione tra cittadini e Istituzioni, promuovendo l'educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, il dialogo tra persone, l'integrazione e l'inclusione sociale;
- il miglioramento dell'azione di prevenzione, delle attività di informazione per il cittadino, della vivibilità degli spazi pubblici urbani, del collegamento fra i cittadini e le Forze di Polizia presenti sul territorio.

Il regolamento è volto ad aumentare il senso civile, indispensabile a contrastare la criminalità urbana, rammentando che ogni atto criminale deve essere sempre seguito da una regolare denuncia alle Forze di Polizia, trattandosi anche di un dovere del cittadino.

Art. 2: Principi fondamentali

Il controllo del vicinato, quale forma di collaborazione dei cittadini nel contrasto ai fenomeni di insicurezza urbana, trova il suo fondamento giuridico nelle seguenti fonti:

- T.U.L.P.S. Regio Decreto 18.06.1931, n. 773;
- D.L. 20 febbraio 2017, n. 14 convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48;
- Circolare del Ministro dell'Interno n. 11001/123/111(3) del 18 luglio 2017, "Attuazione dei nuovi strumenti della sicurezza urbana, introdotti dal D.L. 20.02.2017 n. 48;
- "Linee-guida per l'attuazione della sicurezza urbana di cui all'art. 5 del D.L. 20.02.2017 n. 14 convertito in L. 18.04.2017 n. 48", concordate, su proposta del Ministro dell'Interno, il 26.07.2018 in ambito di Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali;
- D.L. 14 giugno 2019 n. 53 convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019 n. 77;
- Art. 54 del D.lgs. 1 agosto 2000, n. 267, rubricato "Attribuzioni al Sindaco nelle funzioni di competenza statale", ed in particolare al comma 1 lett. c) che disciplina i compiti del Sindaco in materia di ordine e sicurezza pubblica ed il comma 4 che prevede il potere del Sindaco di adottare provvedimenti, anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, comunicandoli preventivamente al Prefetto;
- Comma 4-bis, del medesimo articolo per il quale, con decreto del Ministro dell'Interno, è disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana.

Premesso ciò, il controllo del vicinato, così come previsto e disciplinato, va inquadrato nell'art. 54, comma 1, lett. c) del T.U.E.L., che attribuisce ai Sindaci, in qualità di ufficiali di Governo, la vigilanza sul territorio urbano.

Art. 3: Definizioni

Controllo del vicinato: è una rete territoriale di volontari che aiutano a sviluppare nel proprio territorio un programma di sicurezza partecipata e integrata, secondo un modello collaborativo.

Gruppo di controllo del vicinato: l'insieme delle persone collegate tra loro attraverso applicazioni informatiche di messaggistica istantanea che comunicano le segnalazioni attraverso il gruppo di messaggistica dedicato.

Aderente al gruppo: singolo cittadino facente parte del gruppo di vicinato. Il privato cittadino che aderisce ai gruppi non gode di alcuna particolare qualificazione giuridica. Egli non è né un pubblico ufficiale né un incaricato di un pubblico servizio. Possono aderire i cittadini che non abbiano riportato condanne penali definitive per reati previsti dall'ordinamento giuridico italiano negli ultimi dieci anni.

Referente (o coordinatore) del gruppo di controllo: la persona fisica facente parte del singolo gruppo di controllo che avrà il compito di moderatore del gruppo di controllo e di raccogliere le segnalazioni per trasmetterle alle Forze di Polizia e all'Amministrazione comunale. Il coordinatore del gruppo trasmetterà unicamente le segnalazioni ritenute plausibili e pertinenti. Il ruolo di referente è subordinato alle verifiche sullo status di incensurato della persona.

Gruppo dei Referenti (o coordinatori): un gruppo WhatsApp esclusivamente dedicato ai coordinatori dei gruppi sul quale vengono riportate le segnalazioni più dettagliate e più importanti in modo da rendere più sicura la decodificazione delle informazioni da comunicare alle Forze di Polizia e all'Amministrazione comunale;

Piattaforma informatica: applicazione informatica utilizzata dai membri dei gruppi per comunicare le segnalazioni e collegarsi con i referenti/coordinatori del gruppo. La principale piattaforma di messaggistica utilizzata dai vari gruppi sarà l'applicazione WhatsApp.

Art. 4: Caratteristiche dei gruppi di controllo del vicinato e loro funzioni

Alla base del progetto è prevista l'adesione volontaria delle persone residenti nel territorio del Comune di Lungavilla, che andranno a formare i singoli gruppi di controllo divisi per quartieri.

I gruppi di controllo saranno formati da:

- cittadini residenti;
- un referente individuato dall'Amministrazione comunale tra i cittadini aderenti in base alla capacità e disponibilità che si impegna a coordinare il gruppo di controllo del vicinato, previo parere conforme delle forze di polizia competenti per territorio;

I membri dei gruppi di controllo sono tutti equivalenti; non sussistono distinzioni di genere etnia e religione.

Tutti gli aderenti ai gruppi nonché i coordinatori e gli Amministratori comunali svolgono tale attività in forma volontaria, a titolo gratuito, al solo scopo di migliorare la sicurezza urbana, in collaborazione con le Forze di Polizia.

Gli aderenti devono essere consapevoli che il loro ruolo è quello di mera osservazione e segnalazione di fatti da loro ritenuti manifestamente fondati, evitando di prendere iniziative o decisioni che possano mettere in pericolo la loro incolumità.

I gruppi sono chiusi, per cui l'adesione potrà avvenire unicamente come da modalità indicate all'art.6, ovvero i cittadini che intendono aderire ad un gruppo devono comunicare la propria disponibilità compilando e consegnando il modulo all'Amministrazione comunale o al referente del gruppo che provvederà poi a comunicarlo all'Amministrazione comunale. Il modulo è reso disponibile sul sito internet del Comune, presso gli uffici comunali oppure presso il referente di ciascun gruppo.

I gruppi di controllo sono a conoscenza che le Forze di Polizia prendono conoscenza delle segnalazioni attraverso la trasmissione delle informazioni da parte dei coordinatori, ma possono anche accedere direttamente ai gruppi per verificarne il funzionamento.

Art. 5: Ruolo dei referenti (o coordinatori) dei gruppi di controllo

I referenti (o coordinatori) si configurano come l'anello di collegamento tra il gruppo che rappresentano e le Forze di Polizia e sono il punto di riferimento per ogni gruppo.

Ad essi spetta:

- coordinare le segnalazioni pervenute dai membri appartenenti al gruppo. Solo nel caso in cui siano manifestamente fondate procedere alla segnalazione qualificata alle Forze di Polizia;
- diffondere sul gruppo gli eventuali avvisi o allerte ricevute dalle Forze di Polizia o dall'Amministrazione comunale;
- incoraggiare i vicini a prestare attenzione a quello che avviene nella propria area, dando indicazioni sui fenomeni da osservare con maggior attenzione;
- favorire la partecipazione di tutti i cittadini residenti alle attività del gruppo, anche aiutando a farne parte chi può avere più difficoltà per lingua, età, capacità, ecc.;
- la vigilanza sul rispetto delle regole di condotta previste dalle presenti linee guida da parte degli aderenti al gruppo che coordina.

I referenti costituiscono un gruppo esclusivamente dedicato a loro sul quale vengono riportate le segnalazioni più dettagliate e più importanti in modo da rendere più veloce la trasmissione dei dati ai vari gruppi. In questo gruppo dei coordinatori può essere prevista anche la partecipazione di un referente comunale, individuato dall'Amministrazione comunale, che avrà il compito di coordinare i

referenti dei gruppi.

Art. 6: Ruolo dell'Amministrazione comunale

Il Comune promuove la sicurezza urbana anche attraverso la partecipazione dei cittadini al controllo del territorio, tra vicini di casa per controllare l'area attorno alle proprie abitazioni e gli spazi pubblici più prossimi, come stabilito dal protocollo per il Controllo del Vicinato sottoscritto dal Sindaco del Comune di Lungavilla e dal Prefetto di Pavia in data 16 luglio 2025.

Il Comune sensibilizza i cittadini favorendo la partecipazione ai gruppi di controllo. A tal fine favorisce la nascita dei rapporti di "rete" definendo le zone del Comune aventi caratteristiche simili sotto il profilo sociale ed economico e tali da rappresentare una area uniforme.

L'Amministrazione comunale ha il compito monitorare la corretta applicazione del protocollo del Controllo del Vicinato e di vagliare le richieste di adesione ai gruppi di controllo del vicinato pervenute dai singoli cittadini a mezzo di apposito modulo reperibile sul sito internet del Comune, presso gli uffici comunali oppure presso i referenti dei gruppi attivi.

I nominativi dei membri e la costituzione del gruppo di vicinato verranno comunicati alla Prefettura, alla Questura e al Comando Provinciale dei Carabinieri specificando i seguenti dati al fine di verificare l'opportunità dell'adesione al gruppo:

- generalità degli aderenti;
- generalità del coordinatore del gruppo di controllo;
- generalità degli amministratori dei gruppi di messaggistica.

Nel caso in cui dagli accertamenti condotti dalle forze dell'ordine competenti per territorio emerga l'inidoneità del cittadino a partecipare al gruppo, l'Amministrazione Comunale provvederà alla sua esclusione, dandone comunicazione al diretto interessato.

Il Comune promuove periodiche riunioni tra gli aderenti all'iniziativa al fine di illustrare gli obiettivi e le modalità esecutive del progetto.

Al fine di disciplinare i rapporti tra i soggetti coinvolti, le presenti linee guida dovranno essere comunicate a tutti i partecipanti che ne dichiareranno la presa visione.

Art. 7: Segnaletica di controllo del vicinato

Viene prevista la collocazione sul territorio comunale di apposita segnaletica di "Controllo del Vicinato", in quanto ritenuta utile per garantire l'efficacia del progetto e come forma di dissuasione.

Tale segnaletica è uniforme a tutto il territorio nazionale e sarà posizionata nei punti individuati dall'Amministrazione comunale, in accordo con la Polizia Locale, ritenuti di maggiore vulnerabilità e visibilità.

Art. 8: Riunioni periodiche

L'Amministrazione comunale organizza periodiche riunioni tra gli appartenenti ai gruppi per il confronto e il continuo aggiornamento delle tecniche "criminali".

Art. 9: Attività precluse

I gruppi di controllo del vicinato non si sostituiscono alle Forze di Polizia a cui è riservato in maniera esclusiva il compito di svolgere l'attività per la repressione e la ricerca degli autori dei fatti di reato.

Allo scopo di evitare che i gruppi di controllo del vicinato eccedano le prerogative che è possibile loro riconoscere, sono, a titolo esemplificativo, attività precluse ai medesimi:

- l'intervento attivo in caso di reato, fatte salve le prerogative che la legge riserva ad ogni cittadino;
- le attività d'indagine sugli individui, che in quanto prerogative degli organi di polizia giudiziaria, saranno da queste esclusivamente esercitate;
- l'ingerenza nella sfera privata altrui;
- l'attività di storicizzazione dei comportamenti e anomalie rilevati, intese come la riconduzione degli stessi a persone individuate (schedatura di persone);
- qualsiasi iniziativa personale, ovvero qualunque forma, individuale o collettiva di pattugliamento del territorio;
- l'uso di uniformi emblemi simboli, o altri segni distintivi o denominazioni riconducibili, anche internamente, ai Corpi di Polizia statali e locali, alle Forze Armate o altri Corpi dello stato, ovvero che contengono riferimenti a partiti, movimenti politici e sindacali, nonché a sponsorizzazioni private;
- la programmazione e/o organizzazione di uscite mirate al controllo del territorio con l'istituzione delle c.d. "Ronde volontarie";
- l'iniziativa di effettuare inseguimenti.

Solo in presenza di situazioni che richiedano l'immediato intervento delle Forze di Polizia (quali ad esempio furti, rapine e aggressioni in atto), i componenti del gruppo dovranno chiamare direttamente i diversi numeri dell'emergenza a seconda della tipologia del fatto (furti, incendi o emergenze sanitarie).

Art. 10: Segnalazioni sui gruppi di messaggistica e tutela della riservatezza dei dati personali

Gli appartenenti al gruppo di controllo del vicinato trasmettono le segnalazioni al gruppo attraverso la piattaforma WhatsApp.

Le segnalazioni dovranno essere pertinenti, fondate, dettagliate, decorose, rispettose ed esclusivamente riferite alle seguenti circostanze:

- presenza di veicoli o persone palesemente sospette;
- truffe o raggiri porta a porta;
- atti vandalici o danneggiamenti;
- persone in stato confusionale o in evidente difficoltà;
- presenza di ostacoli pericolosi sulle vie di comunicazione;
- interruzione di servizi di fornitura delle utenze;
- situazioni di degrado urbano e disagio;
- gravi fenomeni di bullismo;
- presenza in luogo pubblico di auto, moto o biciclette che si sospettano rubate.

In particolare, nell'effettuare la segnalazione è necessario:

- limitare i dati comunicati in modo da realizzare una corretta segnalazione senza la trasmissione di dati identificativi non necessari;
- evitare la trasmissione di dati personali superflui per una corretta segnalazione;
- comunicare nel gruppo di messaggistica soltanto dati certi e indispensabili ad una completa segnalazione;
- comunicare dati adeguati, pertinenti e limitati alle finalità del gruppo del vicinato e utili all'intervento delle Forze di Polizia;
- che laddove l'appartenente al gruppo del vicinato sia a conoscenza di dati personali necessari all'intervento delle Forze di Polizia dovrà comunicarli direttamente a questi mediante i tradizionali canali di comunicazione, senza trasmissione nei gruppi di messaggistica e senza trasmetterli al coordinatore del gruppo che, tuttavia, dovrà essere informato del caso;
- che i dati che in qualche modo possono condurre all'identificazione certa di persone dovranno essere rimossi dal gruppo di messaggistica allo spirare del termine di utilità della segnalazione;
- che il coordinatore del gruppo di messaggistica sia l'unico amministratore del gruppo di frazione o quartiere, con l'obbligo di eliminare tempestivamente i messaggi contenenti dati personali non necessari o informazioni non pertinenti alle finalità del Controllo del Vicinato;
- che ogni appartenente al gruppo trasmette informazioni sotto la propria responsabilità e collabora all'interno del gruppo affinché vengano cancellati dati non necessari allo scopo del controllo del vicinato.

Il controllo del vicinato si sviluppa nel rispetto della tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali. I gruppi di controllo comunicano le loro segnalazioni attendendosi ai principi fondamentali contenuti nel Regolamento UE n. 679/2016 per quanto riguarda la privacy.

I dati personali non debbono essere trasmessi, salvo siano indispensabili al funzionamento del controllo del vicinato e comunque sempre nel pieno rispetto dei principi di legalità e in ottemperanza alla normativa vigente, correttezza e trasparenza imposti dal G.D.P.R., ricordando che l'inottemperanza alla normativa prevede la responsabilità penale, la quale è personale e ne risponde chi commette l'illecito.

Art. 11: Revoca incarico agli aderenti

L'Amministrazione comunale può disporre l'espulsione dell'aderente al gruppo di controllo in caso di violazione delle regole di condotta previste dal presente Regolamento.

L'aderente verrà informato della contestazione e potrà fornire chiarimenti prima della decisione finale dell'Amministrazione comunale.

Art. 12 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione, ai sensi dello Statuto Comunale.